

**DELIBERA N. 174/20/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE A S.G.T. S.P.A. PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8 DEL  
"REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA  
AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELIBERA N. 129/15/CONS)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito denominato Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO, in particolare, l’art. 103, comma 1, del succitato decreto-legge 17 marzo, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto stabilito dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, procedere all’adozione del provvedimento finale;

VISTA l’atto di contestazione n. 10/18/DSP del 12 aprile 2018, con le allegate risultanze preistruttorie, che qui si intende integralmente richiamato;

VISTA la delibera n. 370/18/CONS, recante “*Ordinanza ingiunzione a S.G.T. S.p.A. per la violazione dell’art. 6 del d. lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali” (all. A delibera n. 129/15/Cons)*”, del 25 luglio 2018;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio sez. III n. 8491/2019, pubblicata il 1° luglio 2019;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano, n 825/2019, del 17 ottobre 2019, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società S.G.T e contestualmente è stato nominato il curatore fallimentare;

VISTO l'atto di contestazione n. 28/19/DSP notificato a S.G.T. S.p.A. (di seguito, S.G.T. o la Società) in data 23 dicembre 2019, unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che S.G.T. non si è avvalsa della facoltà di presentare memorie difensive nel termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, come esplicitato nella determina 28/19/DSP, e ha trasmesso osservazioni e rilievi dopo circa tre mesi dalla scadenza del termine;

CONSIDERATO che S.G.T. non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con l'adozione della delibera n. 370/18/CONS, l'Autorità ha irrogato alla Società in oggetto una sanzione pari ad euro 153.000,00 per la violazione dell'art. 6 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e dell'art. 8 del Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali.

La Società ha presentato ricorso avverso la suddetta delibera e il TAR Lazio, con sentenza n. 8491/2019, ha ritenuto meritevole di accoglimento il solo motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, ed esclusivamente nella parte in cui il ricorrente lamentava che non fossero stati messi in evidenza gli elementi in grado di dimostrare la *“creazione di una vera e propria rete di imprese, rispondente ad una logica unitaria e ad una gestione fortemente accentrata, e tale da consentire a S.G.T. di ingerirsi nelle scelte di gestione e /o operative delle imprese affiliate”*. Il TAR ha annullato il provvedimento finale, facendo tuttavia espressamente salvo *“ogni ulteriore atto che l'Autorità intenderà assumere”*.

La suddetta sentenza del TAR ha riconosciuto che l'Autorità aveva correttamente interpretato la normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché le decisioni della Corte di giustizia, e ha confermato la ricostruzione fattuale e la prospettazione delineata nel provvedimento in merito alla qualificazione come servizio postale dell'attività svolta da S.G.T. anche attraverso i soggetti terzi.

Per ottemperare alla suddetta sentenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno rinnovare il procedimento a partire dall'atto di contestazione, descrivendo in modo dettagliato,

come richiesto dal giudice amministrativo, tutti gli elementi, agevolmente ricavabili dalla documentazione acquisita a suo tempo nel corso della precedente dell'istruttoria.

Ad integrazione della precedente contestazione, gli elementi che dimostrano l'esistenza di un'unica organizzazione economico-imprenditoriale e la direzione unitaria e la gestione fortemente accentrata da parte di S.G.T. dei soggetti di cui si avvale per la fornitura del servizio postale, sono chiaramente indicati nella documentazione contrattuale già acquisita. In primo luogo, nelle clausole dei contratti "tipo", nonché nei relativi allegati, dei contratti stipulati con i "vettori" (contratto del 18 settembre 2017 stipulato con Grimaldi Francesco) ed i "corrispondenti" (contratto del 29 ottobre 2017 stipulato con Logistica Nieddu);

In particolare, negli allegati ai suddetti contratti S.G.T. ha definito ed imposto ai soggetti terzi di cui si avvale puntuali istruzioni operative (in particolare, allegato n. 4 del contratto tipo "corrispondenti" ed allegato E del contratto tipo "vettori"), assistite da specifiche clausole penali, che riguardano dettagliatamente tutta l'organizzazione e la gestione di ogni singola operazione che deve essere svolta per realizzare il servizio, nonché gli standard qualitativi, la fornitura di materiale informatico e gli obblighi relativi alle misure di sicurezza per l'accesso ai magazzini (v. allegati n. 2, 5 e 6 del contratto tipo "corrispondenti").

Le predette istruzioni operative, allegare ai contratti, consentono a S.G.T. di ingerirsi nelle scelte di gestione ed operative dei soggetti terzi di cui si avvale, non lasciando a questi ultimi alcun margine di autonomia. Inoltre, attraverso il contratto tipo stipulato con i "vettori" e, in particolare, con le previsioni di cui alle clausole n. 5 (Luogo di consegna e riconsegna delle merci), n. 6 (tempi di carico e scarico), n. 18 (utilizzo vetrofania), n. 22 (abbigliamento) e n. 30 (modalità di consegna delle lettere di vettura e *borderaux*) S.G.T. esercita incisivi poteri di ingerenza sulle imprese contraenti;

Si aggiunga, ancora che, attraverso il contratto tipo stipulato con i "corrispondenti" e, in particolare, con le previsioni di cui alle clausole n. 5 (Luogo di consegna e riconsegna delle merci), n. 6 (tempi di carico e scarico), n. 10 (modalità di esecuzione), n. 14 (verifiche qualitative) e n. 20 (immagine pubblicitaria), S.G.T. esercita incisivi poteri di ingerenza sulle imprese contraenti.

Pertanto, con atto di contestazione n. 28/19/DSP del 23 dicembre 2019, alla Società sono state contestate 18 distinte condotte violative relative ad altrettante Regioni del territorio italiano, nell'ambito delle quali lo svolgimento di alcune fasi del servizio postale è stato affidato dalla S.G.T., in virtù di contratti di appalto, ad uno o più operatori abusivi.

## 2. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

La Parte, a seguito della contestazione, non ha trasmesso scritti difensivi nei termini previsti dal Regolamento sanzioni, nel caso di specie, entro il 22 gennaio 2020, ma soltanto, con un ritardo di circa tre mesi, in data 14 aprile 2020.

Pertanto, tali scritti, che non tentano affatto di confutare il *novum* rappresentato dall’indicazione e dalla descrizione delle singole clausole che attribuiscono alla società poteri di ingerenza secondo uno schema idoneo ad integrare in capo a quest’ultima profili di responsabilità (“*in omittendo*” o “*in vigilando*”), non possono considerarsi acquisiti al procedimento e non saranno valutati.

Si confermano i contenuti e le conclusioni dell’atto di contestazione per quanto concerne sia la ricostruzione di fatto che di diritto che, peraltro, il Tar Lazio non ha confutato.

In particolare, dall’analisi delle succitate clausole contrattuali si ricava che:

- non è contestabile la mancanza di titolo abilitativo in capo ai “vettori” o “corrispondenti” della rete S.G.T., i quali, in assenza del prescritto titolo abilitativo, svolgevano attività di raccolta e distribuzione degli invii postali, sotto il marchio “S.G.T. ”;
- i diversi soggetti appartenenti alla rete (seppur distinti come soggettività giuridiche), sono strettamente connessi a S.G.T., in modo da assicurare che la fornitura del servizio sia diretta e controllata da un unico centro decisionale, in grado di assicurare uniformità nelle modalità di svolgimento e nei livelli qualitativi del servizio.

Al di là del mero dato formale del contratto utilizzato, nel caso di specie l’appalto, si tratta di una rete caratterizzata dall’esercizio concreto di una direzione unitaria da parte di S.G.T., con un forte potere di controllo sulla gestione dell’attività da parte degli altri soggetti del gruppo, funzionale ad assicurare i servizi postali forniti dal gruppo. Tali poteri, esercitati nei confronti dei terzi, superano gli ordinari schemi contrattuali di appalto, configurandosi piuttosto come una subfornitura.

Il funzionamento del *network*, realizzato e coordinato dalla S.G.T. per tutto il territorio italiano, si basa su un sistema di spedizioni gestite da una pluralità di operatori appartenenti alla rete, ciascuno dei quali è chiamato a svolgere la propria attività in una zona circoscritta del territorio nazionale, con l’obbligo di attenersi alle istruzioni e ai controlli di S.G.T.

In tal guisa, essa si configura incontrovertibilmente come un unico soggetto al quale deve essere ricondotto, sotto ogni profilo, il servizio postale, in tutte le varie fasi in cui si articola il servizio stesso anche se svolte singolarmente, come nel caso di specie

la fase della raccolta e del recapito, da operatori diversi articolati sul territorio nazionale (o regionale).

Rispetto alle forme di associazioni di imprenditori secondo un modello “a rete” (consorzi, contratti di rete, contratti di affiliazione) in altri settori merceologici, nel settore postale non si verifica una semplice aggregazione di imprese con finalità di coordinamento, ma una vera e propria integrazione verticale.

Il modello basato sulla concentrazione in un'unica struttura del processo finalizzato alla prestazione del servizio è costituito da una rete di operatori, ciascuno dei quali assume il compito di svolgere una fase del ciclo “postale” con lo scopo di offrire un servizio da destinare al mercato dando luogo ad un'unica organizzazione di attività e di lavoratori che costituisce parte integrante di un servizio complessivo.

Orbene, nei settori regolati, come quello postale, la società di vertice, che come detto ha poteri di ingerenza su tutti gli altri operatori, ha l'obbligo di verificare il corretto adempimento degli obblighi della normativa settoriale, anche derivanti dagli atti regolatori dall'Autorità.

Nella normativa di settore, in particolare nella citata delibera n. 129/15/CONS, paragrafo 171, si precisa che, ove un'impresa abilitata alla fornitura di servizi postali decida, nell'ambito della propria sfera di autonomia negoziali, di avvalersi di società terze sulla base di un contratto di appalto di servizi, l'impresa appaltatrice debba essere comunque munita di autonomo titolo abilitativo.

Da ciò consegue, nel caso di specie, l'obbligo per S.G.T. di verificare l'effettivo possesso da parte di tutti i componenti del gruppo del titolo abilitativo prescritto dall'Autorità di regolazione, in applicazione dei generali principi generali in tema di controllo e di obbligo di vigilanza.

In proposito occorre considerare che sovente sia la dottrina che la giurisprudenza (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4484 del 2014) hanno evidenziato i differenti presupposti che caratterizzano e differenziano la responsabilità “*in omittendo*” o “*in vigilando*”, a seconda che controllante e controllato si trovino in posizione “antagonista”, ovvero allorché gli stessi si trovino in posizione “collaborativa”.

Nel primo caso (per il quale può richiamarsi, a titolo di esempio, la elaborazione giurisprudenziale in tema di esclusione di responsabilità dell'organizzazione imprenditoriale per condotte del lavoratore anomale e contrarie ai doveri d'ufficio), la responsabilità è esclusa facendo riferimento al concetto di inesigibilità e di “impossibilità del comportamento alternativo corretto”, tenuto conto del fatto che il “controllante” non si giova affatto dell'attività del controllato, né ha interesse che l'attività si sviluppi attraverso comportamenti illeciti.

Del tutto diversi sono i contenuti dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) il legame economico che intercorre tra controllante e controllato è tale per cui il primo trae vantaggio dall'attività del secondo. In questa ultima situazione – secondo la richiamata giurisprudenza - l'obbligo di

vigilanza assume una connotazione di maggiore rilevanza e comporta la diretta responsabilità del “controllore”; ciò in base ad un principio dell'ordinamento che opera nelle ipotesi in cui dall'omissione del controllo discenda l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Trattandosi di aspetti del tutto essenziali per il buon funzionamento della rete, che attengono al rispetto della disciplina che regola lo svolgimento del servizio postale, deve escludersi che S.G.T. possa considerarsi in buona fede ed esente dalle responsabilità di tipo omissivo che le si imputa nel presente provvedimento.

Tanto più che, attesi gli ampi poteri di controllo nei confronti dei soggetti di cui si avvale, S.G.T. avrebbe potuto verificare il possesso dei titoli da parte di tutti i componenti della rete di impresa, o, comunque adottare opportune ed efficaci direttive e forme di controllo, volte ad assicurare che tutti gli operatori della filiera fossero in possesso delle abilitazioni necessarie ad operare nel mercato dei servizi postali.

Alla riguardo, si precisa che, considerato che SGT è munita del titolo abilitativo, nel presente provvedimento si ritiene di dover applicare l'art. 21, comma 7, in ragione della violazione del obbligo in capo all'operatore autorizzato, quale è SGT, di verificare l'effettivo possesso da parte di tutti i componenti del gruppo del titolo abilitativo prescritto dall'Autorità, in applicazione del regolamento in materia di titoli abilitativi approvato con delibera n. 129/15/CONS (l'impresa abilitata alla fornitura di servizi postali può avvalersi di società terze sulla base di un contratto di appalto di servizi a condizione che queste ultime siano munite di autonomo titolo abilitativo) nonché dei generali principi generali in tema di controllo e di obbligo di vigilanza.

Ulteriori elementi a sostegno della tesi sin qui esposta, dell'unitarietà della rete, si ricavano dal “Regolamento per la proposta irrevocabile di acquisto della So.ge.tras”, anch'esso acquisito agli atti del precedente procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 10/18/DSP, ove è svolta un'attenta ed approfondita analisi del *business* della società So.ge.tras e del suo complesso aziendale (nel quale è subentrata S.G.T.) dalla quale emerge, con evidenza, che i contratti con i terzi, anche se non in esclusiva, sono elementi essenziali e fondamentali del complesso aziendale posto in vendita e ne caratterizzano la struttura. Ma v'è di più, tali contratti non sono considerati solo quali elementi caratterizzanti l'azienda, ma anzi, ne costituiscono il *quid pluris*, sono aspetti che valorizzano l'azienda e la rendono appetibile ai potenziali acquirenti, perché consentono - ed è questo un aspetto enfatizzato dell'*asset* aziendale - la presenza capillare dell'azienda tutto il territorio.

Al riguardo, al paragrafo recante “Descrizione dell'Azienda”, punto 1.1. del Regolamento, si legge infatti “*Il complesso aziendale oggetto di vendita è costituito da [...] vi) contratti di servizi con vettori e distributori, questi ultimi titolari delle filiali indirette*”. A ciò si aggiunga che è la stessa Curatela che nel descrivere l'azienda ricorre a termini quali “*network distributivo*”, “*presenza capillare*” e afferma che “*L'attività aziendale si sostanzia pertanto nell'elaborazione e nella gestione dei flussi di richieste legate alla spedizione dei singoli colli [...] coordinando i partner [...]*”

*dislocati in tutta l'Italia per garantire al cliente finale celerità dei tempi di ritiro e consegna della merce. A tal fine, per essere competitiva nei prezzi al cliente finale, l'Azienda necessita di monitorare continuamente l'efficienza della propria struttura esterna (tariffe unitarie e qualità dei fornitori) ed interna.”* Se quindi tali contratti sono considerati tra gli altri asset dell'azienda e contribuiscono a formare il “complesso” aziendale che la società è chiamata a gestire, è indubbio che la stessa sia tenuta agli obblighi di controllo in presenza di un'organizzazione complessa.

Da ultimo si osserva che il medesimo schema organizzativo, con la c.d. esternalizzazione della fase del recapito, è stato, ad esempio, utilizzato in modo generalizzato dal fornitore del servizio universale. Benché il recapito finale fosse in concreto svolto da altro operatore, non per questo è mai sorto alcun dubbio sull'individuazione della figura del fornitore del servizio in Poste Italiane s.p.a., né sulla riconducibilità ad esso, sotto tutti i profili, della responsabilità del servizio. Analogamente, molti dei fornitori del servizio universale in ambito europeo si avvalgono, nella fase di accettazione, di una rete di uffici postali spesso in partnership o in franchising con altri soggetti, dunque formalmente terzi rispetto all'operatore postale de quo. In siffatti casi, i terzi forniscono il servizio di accettazione/recapito e sono pienamente integrati nella sua organizzazione dal momento che seguono le direttive e le tempistiche impartite da quest'ultimo (cfr. delibera Agcom n. 77/18/Cons).

Se, dunque, in Italia, come negli altri paesi dell'Unione europea, sia l'incumbent che altri corrieri espresso utilizzano altri operatori per alcune fasi del servizio postale, senza che ciò abbia mai posto in discussione che il fornitore del servizio dovesse essere individuato nel soggetto che organizzava il servizio e non nel terzo di cui questi si avvale, non v'è ragione per escludere che le fasi del servizio postale (raccolta e consegna) effettuate utilizzando soggetti terzi non siano imputabili a S.G.T. considerato che, giova ribadirlo, dai contratti e dal Regolamento di vendita emerge che si tratta di un unico complesso aziendale con un'organizzazione unitaria (definendo le condizioni di svolgimento del servizio, monitorando ecc.).

In conclusione, sebbene le imprese di cui si avvale S.G.T. siano formalmente soggetti distinti, da un punto di vista economico e sostanziale i medesimi operatori agiscono quali unità produttive e svolgono la loro attività nell'ambito di una logica imprenditoriale unitaria;

CONSIDERATO che, sotto il profilo della configurabilità della responsabilità “*in omittendo*” o “*in vigilando*” in capo a S.G.T., la società, in virtù dei vincoli contrattuali e delle istruzioni operative, come sopra descritti, ha creato un'unica organizzazione economico-imprenditoriale soggetta ai suoi poteri di direzione e coordinamento che si manifestano in una puntuale intromissione in tutte le fasi di gestione del servizio affidato ai soggetti terzi, operanti in realtà come unità produttive dell'organizzazione unitaria;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, che risultano accertate le seguenti violazioni da parte di S.G.T.:

1. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Abruzzo lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
2. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Basilicata lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
3. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Calabria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
4. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Campania lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
5. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Emilia Romagna lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 13 operatori non muniti di autorizzazione generale;
6. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Friuli Venezia Giulia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 2 operatori non muniti di autorizzazione generale;

7. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lazio lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
8. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Liguria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 8 operatori non muniti di autorizzazione generale;
9. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lombardia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 34 operatori non muniti di autorizzazione generale;
10. in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Marche lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
11. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Molise lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
12. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Piemonte lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 11 operatori non muniti di autorizzazione generale;
13. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Puglia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non

rientranti nel servizio universale a n. 4 operatori non muniti di autorizzazione generale;

14. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Sicilia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 6 operatori non muniti di autorizzazione generale;
15. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Toscana lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 14 operatori non muniti di autorizzazione generale;
16. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Trentino Alto Adige lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
17. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Umbria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
18. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Veneto lo svolgimento di attività finalizzata postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 15 operatori non muniti di autorizzazione generale;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale “*Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro*”;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

### **A) Gravità della violazione**

La disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti.

Le violazioni accertate nell'ambito del procedimento sanzionatorio a carico di S.G.T. sono, dunque, di rilevante gravità e ciò, peraltro, non solo per il particolare rilievo delle disposizioni violate, ma anche per la circostanza che l'offerta al pubblico dei servizi S.G.T. è realizzata attraverso l'affidamento delle attività postali a 140 soggetti appaltatori abusivi non abilitati.

Sotto il profilo dell'estensione territoriale della violazione, si rappresenta, poi, che le attività postali relative alla fornitura dei servizi S.G.T. sono state svolte abusivamente, da operatori non muniti della prescritta autorizzazione generale, in 18 Regioni del territorio italiano.

Sempre sotto il profilo della valutazione della gravità, deve considerarsi che ciascuna delle singole violazioni accertate riguarda un numero di operatori abusivi differente, da un minimo di un operatore abusivo a un massimo di 34 operatori abusivi a Regione.

### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio in esame, non ha reso noto di aver intrapreso alcuna iniziativa specifica volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.

### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che S.G.T è una società per azioni che svolge attività postale ed è titolare di autorizzazione generale ad effetto immediato e di autorizzazione generale. La Società, per le sue dimensioni operative, è dotata di un'organizzazione e di risorse idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi postali offerti al pubblico e l'osservanza degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale di cui è titolare. In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese a febbraio 2018, ovvero sia al tempo in cui le condotte accertate si collocano, la Società, risultava dotata di 182 addetti impiegati;

#### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si osserva che, con la succitata sentenza del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Milano, la Società è stata dichiarata fallita;

RITENUTO che le 18 condotte violative sopra elencate sono del tutto distinte sul piano materiale con conseguente applicazione per ciascuna di esse di una separata sanzione, in virtù del principio del cumulo materiale;

RITENUTO che nelle Regioni in cui il S.G.T. si è avvalsa di più operatori che svolgono abusivamente attività postale (tale fattispecie ricorre in 15 casi), pur essendoci una pluralità di violazioni (una per ciascun operatore privo di titolo abilitativo), esse sono state considerate come riconducibili ad un unico comportamento omissivo tenuto da S.G.T., consistente nella mancata verifica del possesso del titolo abilitativo in capo a soggetti affiliati operanti nell'ambito di una stessa area del territorio nazionale, in applicazione del criterio del cd. cumulo giuridico;

RITENUTO che, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione, il minimo edittale, pari cioè a euro 5.000, per ciascuna delle 18 violazioni accertate, sia sufficientemente afflittivo in considerazione della situazione di dissesto finanziario della Società,

RITENUTO, quindi, di dover determinare l'importo della sanzione amministrativa nella misura complessiva di euro 90.000,00 (novantamila/00) per le seguenti violazioni:

1. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Abruzzo lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
2. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Basilicata lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
3. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Calabria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;

4. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Friuli-Venezia Giulia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 2 operatori non muniti di autorizzazione generale;
5. in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Marche lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
6. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Molise lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
7. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Puglia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 4 operatori non muniti di autorizzazione generale;
8. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Trentino-Alto Adige lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 3 operatori non muniti di autorizzazione generale;
9. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Umbria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 1 operatore non munito di autorizzazione generale;
10. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Campania lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non

- rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
11. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lazio lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 9 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  12. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Liguria lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 8 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  13. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Sicilia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 6 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  14. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Emilia-Romagna lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 13 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  15. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Piemonte lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 11 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  16. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Toscana lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 14 operatori non muniti di autorizzazione generale;
  17. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*"

(allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Veneto lo svolgimento di attività finalizzata postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 15 operatori non muniti di autorizzazione generale;

18. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), per aver affidato nella Regione Lombardia lo svolgimento di attività postale relativa a servizi non rientranti nel servizio universale a n. 34 operatori non muniti di autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

la violazione, da parte della società S.G.T. S.p.A., con sede legale presso il Curatore Fallimentare, avv. Paolo Pizza, con studio in Via Finocchiaro Aprile n. 12, Milano, dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” per aver utilizzato ai fini dell'offerta al pubblico del servizio postale, soggetti privi del necessario titolo abilitativo;

#### **ORDINA**

alla medesima società di pagare la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria complessiva per le suddette violazioni accertate;

#### **DIFFIDA**

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale;

#### **INGIUNGE**

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 174/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 174/20/CONS*".

I termini per l'esecuzione del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Nicola Sansalone